

## Sulle partecipate dei Comuni necessarie nuove regole

*In più occasioni il presidente di Confindustria è ritornato sul tema del consolidamento di una sorta di neosocialismo municipale, paventando la presenza di «tante piccole Iri diffuse in tutta Italia».*

*In sostanza si assiste a un proliferare di società, consorzi ed enti partecipati dagli Enti locali, con la conseguente problematica di garantire regole certe di governance e, trattandosi di investimenti di capitale pubblico, di controllo dell'efficacia e dell'efficienza della gestione, in ragione dell'intreccio tra interesse/servizio pubblico e strumento privatistico utilizzato per il perseguimento. Il Codice civile, all'articolo 2449, stabilisce che lo statuto delle società partecipate dallo Stato o da enti pubblici può a essi conferire la facoltà di nomina di amministratori o sindaci. Il Testo unico sugli enti locali (Dlgs 267/2000), all'articolo 116, prevede che gli enti locali possono, per specifiche finalità, costituire società miste il cui statuto deve prevedere obbligatoriamente la nomina di uno o più amministratori da parte dell'ente locale.*

*Poche norme, che danno all'ente il diritto di partecipare alla gestione e al controllo della società attraverso gli strumenti tipici previsti dal Codice civile, che non sono però sufficienti a garantire all'ente il perseguimento dei propri obiettivi di interesse pubblico, in tal senso è emblematica la sentenza del gennaio scorso della Corte di giustizia della Ue (C-26/03) che, nel distinguere l'interesse pubblico rispetto ai fini statuari di una società mista dice: «Il rapporto fra un'autorità pubblica e i suoi servizi sottostà a considerazioni ed esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, per contro, qualunque investimento di capitale privato in un'impresa, obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente».*

*In senso sostanzialmente analogo, anche se da diverso punto di vista, è la recente sentenza della Corte dei Conti (sezione I n. 356 del 3 novembre 2005) in cui è stabilito che l'attività gestionale di natura discrezionale degli amministratori delle società per azioni è sindacabile quando contravvenendo a criteri di efficacia ed economicità si concreti in «abusi, arbitri od omissioni» produttive di danno patrimoniale, ma anche quando contrastino o siano comunque estranee ai fini pubblici che la società, per la sua pubblicistica, deve perseguire. Quindi, se è legittimo che l'ente locale partecipi a società e altre entità di natura privatistica, è necessario che subordini la propria partecipazione a disposizioni statutarie o pattizie finalizzate a rendere concreto il raggiungimento delle finalità pubbliche che dovrebbero aver motivato la partecipazione stessa e a prevedere specifiche **forme di controllo e di rendicontazione ai consigli**.*

*È evidente che il grado di persuasività di queste disposizioni deve essere funzione della rilevanza della partecipazione per l'ente, basti pensare che per una società "in house" è necessario un controllo analogo a quello derivante da una subordinazione gerarchica.*

**Gaetano Scognamiglio**  
**Presidente PromoPa Fondazione**